

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 21/07/2014

OGGETTO:

**ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL
RELATIVO REGOLAMENTO**

=====

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	P
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	P
ZANONI MIRCO	Consigliere	P
MORA ANGELA	Consigliere	P
LEPRE MIRKO	Consigliere	P
SACCANI CINZIA	Consigliere	A

Presenti: 7	Assenti: 1
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora - Lepre

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi

VISTO l'art.1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 che recita:
La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/06/2013 all'oggetto " Modifica regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef ed approvazione aliquote per l'anno 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 14/06/2014 di proposta delle aliquote dell'addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2014 confermando l'orientamento di rimodulazione dell'addizionale comunale in modo da garantirne una maggiore equità secondo criteri di progressività, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RITENUTO quindi di confermare per l'anno 2014 le aliquote ed i criteri deliberati per l'anno 2013 al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio nel seguente modo:

SCAGLIONI	ALIQUOTA IRPEF
0 - 15.000	0,50%
15.000 - 28.000	0,55%
28.000 - 55.000	0,65%
55.000 - 75.000	0,75%
OLTRE 75.000	0,80%

- di mantenere quindi una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000,00 euro;

DATO ATTO che la previsione del gettito per l'anno 2014 ammonta a circa € 330.000,00;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del 1° Settore in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione:

- Favorevoli n. 6
- Contrari zero
- Astenuti n. 1 (Lepre)

espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di confermare per l'anno 2014 le aliquote ed i criteri dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo principi di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

SCAGLIONI	ALIQUOTA IRPEF
0 - 15.000	0,50%
15.000 - 28.000	0,55%
28.000 - 55.000	0,65%
55.000 - 75.000	0,75%
OLTRE 75.000	0,80%

2. di confermare la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000,00 euro;
3. di dare atto che l'addizionale comunale all'Irpef è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Campegine alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
4. di dare atto che l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet;
5. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze il presente atto con apposita pubblicazione sul sito di cui al DM 31/5/2002.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Paolo Cervi

Il Vice Segretario Comunale

Fava Dott.sa Germana